

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/996 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2023

che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2021/821 i prodotti a duplice uso devono essere sottoposti a un controllo efficace quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo attraverso servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell'Unione.
- (2) L'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 stabilisce l'elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo nell'Unione. Le decisioni sui prodotti soggetti a controllo sono prese nel quadro degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso.
- (3) L'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 va aggiornato regolarmente per assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, garantire la trasparenza e mantenere la competitività degli operatori economici. Poiché gli elenchi di controllo adottati dai regimi internazionali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni sono stati modificati nel 2022, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 per includere i prodotti soggetti a controllo nel quadro del gruppo Australia. Al fine di agevolare la consultazione da parte delle autorità responsabili del controllo delle esportazioni e degli operatori economici è opportuno sostituire l'allegato I di detto regolamento.
- (4) Il regolamento (UE) 2021/821 conferisce alla Commissione il potere di aggiornare mediante atti delegati gli elenchi dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri e, se del caso, dall'Unione in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
- (5) Al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza non appena ciò sia possibile, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

⁽¹⁾ GUL 206 dell'11.6.2021, pag. 1.

